



C.R. Umbria via Tuderte 54 Montebello (PG) umbria@opesumbria.com - 075/5834022

OPES LEAGUE 2018/19

GIRONE TODI - PONTE RIO

Per il **Regolamento Tecnico**, per quanto non contemplato si fa riferimento a quello F.I.G.C. attualmente in vigore, riferito al gioco del calcio a 5.

Per il **Regolamento Interno** del nostro Campionato si precisa che:

TESSERAMENTO GIOCATORI (Regola 1):

Ciascuna Squadra potrà avere un massimo di **18 tesserati** con il cartellino da ATLETA.

Ciascuna squadra potrà avere nella propria rosa giocatori un totale massimo di **3 tesserati FIGC*** (di cui solo **2 convocabili ad ogni gara**), che militano in categorie** pari o inferiori a:

- Campionato di ECCELLENZA di calcio a 11;
- Settore giovanile di Società la cui 1^a squadra partecipa al campionato di SERIE D di calcio a 11;
- Campionato di C1 di calcio a 5;

NON sarà possibile tesserare giocatori di età inferiore ai 16 anni compiuti;

Sarà possibile tesserare nuovi giocatori, nei limiti consentiti, **entro il 31/01/2019**.

Un giocatore tesserato potrà essere ceduto da una società ad un'altra facente parte dello stesso campionato tramite procedura di "SVINCOLO".

Le due Società interessate al trasferimento della proprietà del cartellino del giocatore dovranno **contattare l'organizzazione ed accordarsi, insieme al giocatore, affinché venga redatto apposito "modello di svincolo"** in presenza di un delegato del Comitato Organizzativo.

La procedura di svincolo potrà essere effettuata nel periodo che **va dal 15/01 al 31/01/2019**.

Tutti i tesserati **hanno l'obbligo di ritirare** i propri CARTELLINI PERSONALI OPES.

Il CARTELLINO PERSONALE OPES ai fini del riconoscimento che precede le gare ha funzione di Documento di riconoscimento.

***TESSERATO FIGC – chiarimenti regolamentari (art. 1.1):**

- In tutte le manifestazioni di calcio, di qualsiasi ordine e grado, organizzate sotto l'egida di

OPES UMBRIA, il TESSERATO FIGC sarà da considerarsi tale solo in conseguenza di almeno una convocazione, durante la stagione sportiva in corso nel campionato FIGC in cui risulta tesserato;

- Tutti i TESSERATI FIGC quindi, che risultino tali consultando i tabulati Società depositati presso la relativa sezione FIGC di appartenenza, ma che nella stagione sportiva in corso non abbiano ricevuto almeno una convocazione in gare ufficiali della propria Società FIGC di appartenenza, saranno considerati GIOCATORI AMATORIALI in quanto “tesserati FIGC NON in attività”;
- **Il Presidente / Responsabile Squadra OPES è colui che ha la responsabilità e il dovere di comunicare al Comitato Organizzatore, lo “STATUS AMATORIALE o FIGC” di tutti i propri tesserati in rosa;**
- Qualunque variazione avvenga in corso di stagione, riguardo la posizione FIGC dei propri tesserati in rosa, **dovrà essere immediatamente comunicata al C. O.** per non incorrere nelle sanzioni previste;
- La Società / Squadra OPES che abbia già raggiunto il numero massimo dei tesserati FIGC cartellinabili nella propria rosa, dovrà prestare molta attenzione alle eventuali modifiche attinenti lo “STATUS” dei propri tesserati, ad es.:
 - Un giocatore con STATUS AMATORIALE se in corso di stagione venisse tesserato in campionati FIGC, dallo stesso giorno in cui verrà convocato per la prima volta **quel giocatore** non potrà più essere schierato nel campionato OPES (sempre che la propria società OPES non abbia ancora raggiunto il numero massimo dei tesserati FIGC cartellinabili in rosa). In ogni caso il Responsabile Squadra OPES dovrà darne immediata comunicazione al C. O. come specificato al punto 4;
Quel giocatore avrà cambiato il proprio STATUS DA AMATORIALE A FIGC;
 - Un giocatore con STATUS FIGC se in corso di stagione venisse svincolato dalla Società di appartenenza FIGC, diventando quindi un giocatore svincolato, dovrà produrre il Modello di svincolo FIGC in cui si attesti di essere un giocatore NON più cartellinato.
Appena il C. O. riceverà tale modello di svincolo **quel giocatore avrà cambiato il proprio STATUS DA FIGC AD AMATORIALE**, liberando quindi un posto tra i tesserati FIGC cartellinabili nella propria Squadra OPES.

****CATEGORIE CONSENTITE (art. 1.2):**

Come specificato sopra sono cartellinabili i tesserati FIGC che, su tutto il territorio nazionale, militano in categorie pari o inferiori a:

- Campionato di ECCELLENZA di calcio a 11;
- Settore giovanile di Società la cui 1^a squadra partecipa al campionato di SERIE D di calcio a 11 (in questo caso il TESSERATO FIGC viene considerato di una categoria inferiore a quella della prima 1^a Squadra. Ad es. 1^a squadra campionato di Eccellenza, giocatore settore giovanile viene considerato di Promozione....1^a squadra campionato di 1^a categoria, giocatore settore giovanile viene considerato di 2^a categoria, etc.....) ;
Il tesserato in categorie giovanili, in caso di convocazione in 1^a Squadra verrà considerato a tutti gli effetti un tesserato della categoria della 1^a squadra;
Il Responsabile Squadra dovrà darne immediata comunicazione al C. O. per non incorrere nelle sanzioni previste;
- Campionato di C1 di calcio a 5 (non fanno cumulo ai fini del computo dei tesserati FIGC di calcio a 5 nella propria rosa OPES, i tesserati di qualsiasi categoria o campionati di settori

giovanili, sempre che non vengano convocati in prima squadra, in questo caso **il Responsabile Squadra dovrà darne immediata comunicazione al C. O.** per non incorrere nelle sanzioni previste).

SANZIONI DISCIPLINARI (Regola 4):

La Squadra che voglia effettuare ricorso* avverso Società o giocatori dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure vigenti.

Sarà **facoltà** del comitato organizzatore, dopo apposite procedure di verifica, **deliberare d'ufficio sanzioni a Società o Giocatori colpevoli di fatti o comportamenti antisportivi GRAVI***.

***RICORSO / RECLAMO – PROCEDURA (art. 4.1):**

- **NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI:**

Sono legittimati a presentare reclamo in base alla normativa stabilita del presente regolamento le società e i tesserati.

Per presentare reclamo occorre avere interesse diretto alla gara oggetto del reclamo stesso. Per cui quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società e i tesserati partecipanti alla gara. Nei soli casi di illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse di classifica. I reclami, nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate:

Reclamo presso il Giudice Sportivo (I[^] Istanza)

I reclami presentati in I[^] Istanza devono essere preannunciati con telegramma o fax o a mezzo mail da inviare entro il primo giorno non festivo susseguente alla gara a cui ci si riferisce.

Entro 3 giorni non festivi dalla gara stessa, la reclamante dovrà far pervenire tramite raccomandata a mano o postale c/o l'ufficio del Comitato Organizzatore, i motivi dettagliati del reclamo, che dovranno essere inviati in copia tramite raccomandata alla Società direttamente interessata al giudizio (gli indirizzi delle società potranno essere richiesti presso la segreteria del C. O.).

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata assieme alla relativa tassa reclamo e al plico consegnato all'organo disciplinare.

La controparte può, in un tempo massimo di due giorni dalla data di ricevimento copia del reclamo, inviare proprie controdeduzioni alla commissione giudicante.

Nei casi in cui la prima gara utile in cui si manifestino gli eventuali effetti del Reclamo, sia fissata in Calendario in un tempo inferiore ai tre giorni previsti per il reclamo, tali tre giorni a disposizione per il reclamo verranno automaticamente diminuiti a discrezione del Comitato Organizzatore in coerenza con le esigenze organizzative.

Reclamo presso il Giudice Sportivo (II[^] Istanza)

I reclami presentati in II[^] Istanza devono essere inviati per raccomandata entro il termine di due giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante la decisione cui ci si appella. Se tale decisione riguarda terze parti, questi dovranno ricevere copia del reclamo per raccomandata.

La ricevuta attestante tale invio deve essere allegata insieme alla tassa reclamo, e al plico inviato alla commissione Disciplinare.

Dietro esplicita richiesta, la reclamante ha diritto di essere ascoltata in sede di giudizio e può prendere visione degli atti ufficiali relativi al caso in discussione.

Stessi diritti spettano alla controparte che può, entro due giorni dal ricevimento della copia reclamo, inviare proprie comunicazioni.

- **TASSE RECLAMO**

Tutti i reclami devono essere accompagnati dalla relativa tassa così fissata:

I[^] Istanza = € 50.00

II[^] Istanza = € 80.00

Le tasse dei reclami accolti seppur parzialmente, saranno interamente restituite. Vengono invece incamerati in ogni caso diverso. Non saranno prese in considerazione reclami che presentano vizi di forma.

***SANZIONI D'UFFICIO (art. 4.2):**

Come sopra specificato alla Regola 4: sarà **facoltà** del comitato organizzatore, dopo apposite procedure di verifica, **deliberare d'ufficio sanzioni a Società o Giocatori colpevoli di fatti o comportamenti antisportivi GRAVI.**

- I provvedimenti / sanzioni prese in ordine agli esiti delle gare non potranno mai avere valore retroattivo rispetto all' ultima giornata della manifestazione cui si riferiscono.
- I provvedimenti / sanzioni prese in ordine a Società, Dirigenti, Tesserati potrebbero invece anche riguardare fatti o episodi accaduti in epoca antecedente all' ultima giornata della manifestazione cui si riferiscono.